

**Interrogazione del Sen. Riccardo Nencini
al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti**

Premesso che:

in data 18 ottobre 2018 si è svolta la prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito in *Gazzetta Ufficiale* il 24 novembre 2017, n. 90, IV serie speciale;

i concorrenti avrebbero dovuto essere 8.736, ovvero gli stessi che hanno superato la prova preselettiva del 23 luglio, ma i concorrenti della Regione Sardegna hanno effettuato la prova in data 13 dicembre. Ciò perché in data 17 ottobre l'Ufficio scolastico regionale della Sardegna determinava il differimento della prova scritta, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa delle condizioni meteorologiche avverse;

nell'ambito della procedura, dunque, è stata riscontrata una serie di anomalie, che riguardano la violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte su tutto il territorio nazionale; la violazione del principio dell'anonimato; la mancata pubblicazione, in anticipo, delle griglie di valutazione con descrittori analitici; la disparità di trattamento in merito alla possibile consultazione dei testi normativi, rimessa all'eccessiva discrezionalità dei responsabili d'aula o vigilanti; malfunzionamenti degli apparati informatici;

in particolare, è grave la violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte su tutto il territorio nazionale sancita dall'articolo 8, comma 2, del bando del corso-concorso, nonché la violazione del principio di equità, che avrebbe dovuto creare pari opportunità a tutti i concorrenti;

tale principio di equità appare ulteriormente violato, considerato che la griglia di valutazione con i rispettivi criteri è stata pubblicata 24 ore prima della prova. In tal senso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha opportunamente pubblicato la griglia, aggiungendo l'"*incipit*" per ognuno dei 5 quesiti. L'*incipit* era di orientamento ai candidati per comprendere la tipologia dei quesiti, ma altresì inutile, in quanto pubblicato solo 24 ore prima. Ebbene, la stessa griglia e il medesimo *incipit* è stato utilizzato per i candidati della regione Sardegna, che sono stati chiaramente avvantaggiati;

nel rispetto del dettato del bando del corso-concorso, il Ministero avrebbe potuto rinviare la prova per tutti i concorrenti, in osservanza del comma 12 dell'articolo 8, che stabilisce: "Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti";

la prova scritta, dunque, si è tenuta in momenti diversi avvantaggiando, inevitabilmente, quanti l'abbiano svolta successivamente, conoscendo in anticipo la metodologia e la bibliografia adottata;

si sottolinea, inoltre, la disomogeneità dei comportamenti adottati dai comitati di vigilanza nelle sedi di svolgimento della prova scritta in ordine ai "testi di legge" consultabili ai sensi del comma 13 dell'articolo 8 del bando. La diversa interpretazione del sintagma "testi di legge" ha dato origine a una discriminazione. Nello specifico, alcuni uffici scolastici regionali hanno dato indicazioni scritte e tassative ai comitati di vigilanza di impedire la consultazione dei decreti ministeriali e di

contratti collettivi nazionali di lavoro; in assenza di tali indicazioni, in altre regioni è stata consentita la consultazione degli stessi, anche sotto forma di fotocopie;

vi è grande disappunto e comprensibile delusione in molti candidati che, dopo anni di duro studio e a seguito di spese per la preparazione, hanno affrontato una prova predisposta in maniera incerta e che ha avvantaggiato alcuni di loro;

rilevato che:

a seguito della pubblicazione del decreto del direttore generale n. 395 del 27 marzo 2019, cui è allegato l'elenco degli ammessi, sono pervenute al Ministero più di 2.000 istanze di accesso agli atti, a sottolineare che alla comprensibile delusione si accompagna lo stupore e l'incredulità di molti partecipanti probabilmente motivate dalla convinzione che non siano stati rispettati i principi di giustizia procedurale e giustizia distributiva, ove non siano occorsi rilevanti errori del sistema informatico;

sulla base del citato allegato, la percentuale di ammessi per regione di provenienza è sorprendentemente relazionabile al numero di reggenze, sommato a quello delle domande di pensionamento quasi come se il caso avesse, sorprendentemente e contro ogni regola statistica, voluto avviare la cosiddetta regionalizzazione della scuola, fortemente sostenuta dal Governo Conte ed in particolare dal Ministro in indirizzo;

contrariamente ad ogni regola di trasparenza, al momento non sono noti i nominativi del Comitato tecnico-scientifico deputato alla redazione delle prove, così come i criteri di distribuzione delle prove per la correzione tra le varie commissioni;

la percentuale di ammessi per regione è molto diversa e l'analisi dei dati, con riferimento alla terminologia utilizzata dalla scienza statistica, mostra che il processo non è caratterizzato da una variabilità naturale, ma che su di esso sono intervenute cause cosiddette speciali o esterne al processo stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire le ragioni per cui, nell'articolazione della procedura concorsuale, non è stato rispettato il dettato dell'articolo 8, comma 2, del decreto direttoriale 23 novembre 2017;

se non ritenga che la violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte su tutto il territorio nazionale non imponga l'annullamento della prova scritta;

se voglia rendere noti i nomi dei componenti del comitato tecnico-scientifico anche con la finalità di verificare eventuali incompatibilità;

se intenda avviare un'attività ispettiva interna per verificare la relazione tra il numero di ammessi per regione di provenienza e i posti disponibili per la stessa regione;

anche in relazione alle sentenze relative ai precedenti concorsi, nonché ai *test* d'ingresso alle facoltà universitarie, se non ritenga opportuno avviare un'attività di verifica sul sistema informatico ed in particolare sulla procedura di abbinamento tra elaborato e codice e, più in particolare con riferimento al codice dell'amministrazione digitale, verificare se sia stata garantita la biunivocità candidato-prova;

in relazione al numero considerevolmente elevato di dimissioni di commissari, che si sono succedute durante le operazioni di correzione della prova scritta, se non voglia provvedere all'analisi delle motivazioni delle relative lettere, nonché dei verbali prodotti dalle singole commissioni, anche con la finalità di verificare se queste possano aver inficiato la regolarità e l'uniformità degli stessi lavori di correzione;

con riferimento agli atti endoprocedimentali che hanno portato alla formazione del decreto del direttore generale n. 395 del 27 marzo 2019, e considerando che la trasparenza ha finalità deflattive del contenzioso, se non intenda rendere pubblici i dati relativi alla percentuale di ammessi per commissione e, qualora da questi si evincesse un'ulteriore violazione delle leggi della statistica, provvedere a quanto necessario per ripristinare la legalità in questa procedura concorsuale.

Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01640

Atto n. 4-01640

Publicato il 14 maggio 2019, nella seduta n. 112

Conferenza Stampa di presentazione
19 giugno 2019 – Sala Stampa Camera dei Deputati